

## COMMISSIONE IV

## FINANZE E TESORO

CXXV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 12 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1533
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479-B) . . . . .	1533
PRESIDENTE . . . . .	1533, 1534
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	1533
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1534

**La seduta comincia alle 9,40.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli e Matteotti Giancarlo.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2479-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Il Relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate al disegno di legge da parte della Commissione del Senato.

VALSECCHI, *Relatore*. Le modificazioni introdotte si possono considerare, per due terzi, di natura formale e, per un terzo, di natura sostanziale.

Gli emendamenti, diciamo così, di forma si riferiscono all'articolo 3 e all'articolo 6. Quando la nostra Commissione ebbe a discutere questo disegno di legge io ebbi l'onore di proporre, e la Commissione approvò, la istituzione di una tassa per i ricorsi per ingiunzione di competenza del pretore e del tribunale, rispettivamente di lire 300 e lire 600, collocandone la dizione nell'ultimo capoverso dello articolo 3. Giustamente il Senato,

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

per considerazioni di ordine armonico e sistematico, ne propone, invece, la collocazione di seguito all'elenco delle altre tasse previste nel detto articolo 3. Così all'articolo 6, il Senato ha creduto di indicare anche il sistema di copertura della spesa, dicendo che all'onere derivante si fa fronte con le nuove entrate, di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Le modificazioni sostanziali concernono l'articolo 2. Secondo il testo da noi approvato, una certa categoria del personale della Magistratura rimaneva per così dire « scoperta », e precisamente, tutto il personale cessato dal servizio rispettivamente prima del primo luglio 1956 e prima del primo luglio 1957, nonché i loro familiari.

Il Senato, perciò, ha colmato quest'anno, diciamo così, di *vacatio* della legge, introducendo il già riferito emendamento.

Poiché io trovo giusti e fondati i motivi che hanno indotto il Senato a proporre questi, sia pure assai sommariamente illustrati, emendamenti, propongo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli emendati dal Senato, che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 2.**

I trattamenti di pensione, derivanti dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'articolo 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957, nonché ai familiari. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

(*E approvato*).

**ART. 3.**

È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al pretore . . .	L. 500
cause avanti al tribunale su appello da sentenze del pretore . . .	» 1.500
cause di competenza in primo grado del tribunale . . . . .	» 2.000
cause avanti alla Corte di appello . . . . .	» 3.000
cause avanti alla Corte di cassazione . . . . .	» 5.000

È istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

1° ricorso per ingiunzione di competenza del pretore . . . . .	L. 300
2° ricorso per ingiunzione di competenza del tribunale . . . . .	» 600

Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

(*E approvato*).

**ART. 6.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'articolo 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato». (2479 - B).

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

---

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albizzati, Alicata, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Assennato, Belotti, Berloff, Barzanti, Bigi, Caiati, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Marotta, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

*Sono in congedo:*

Martinelli e Matteotti Giancarlo.

**La seduta termina alle 10.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI